



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2/2017

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente Sig. **Aliberti Raffaele** a Napoli il 30/08/1946, matr.n. 11601

Avvocati: **Turrà Sergio - Vallifuoco Daniela**

Oggetto della spesa: procedura esecutiva derivante dalla sentenza n.17812/2013 del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-

Tipologia del debito fuori bilancio: carta contabile a debito, a seguito di procedura esecutiva di pignoramento e oneri riflessi

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n.17812/2013 del Tribunale di Napoli – Sez.Lavoro, pronunciata il 15/10/2013, il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso proposto dall'ex dipendente di questa Amministrazione regionale sig.Aliberti Raffaele, ha condannato, lo stesso Ente - resistente - al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 5.181,50 a titolo di emolumento retributivo, relativo all'anzianità pregressa, maturata dal 01/09/1986 fino al 31/03/2003 così come specificato in parte motiva della sentenza in epigrafe indicata, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate queste ultime in €. 1.220,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 17812/2013 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, pronunciata il 15/10/2013 – procedura esecutiva di pignoramento (n.1955/2014) e assegnazione del Giudice dell'Esecuzione R. G. 18005/2014.

Non è stato rinvenuto agli atti alcun provvedimento di riconoscimento del debito.

Successivamente il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza di assegnazione R.G.18005/2014 ha riconosciuto ai creditori in epigrafe indicati (sig.Aliberti Raffaele e Avv.ti Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela) le somme qui di seguito specificate:

- a) **€ 10.126,68** a titolo di sorta capitale e accessori al ricorrente Aliberti Raffaele;
- b) **€ 676,02** a titolo di spese di giudizio all'Avv. Vallifuoco Daniela;
- c) **€ 126,50** a titolo di ritenute versate a cura del Tesoriere all'Avv. Turrà Sergio;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

- d) €. **866,02** a titolo di spese di giudizio all'Avv Turrà Sergio;
e) €. **126,50** a titolo di ritenute versate a cura del Tesoriere all'Avv. Vallifuoco Daniela;

Atteso che per la suddetta procedura forzata è previsto il seguenti ulteriori addebiti a carico dell'Ente regionale e precisamente € **40,00** per commissioni, il debito della procedura pignorizia sopra specificata, risulta ammontare ad €. **11.961,72**, giusti provvisori di uscita nn. 4522- 4521- 4520-4519-4518-4517/2015 e quietanze del 16/11/2015 nn. 25746, 25747, 25748, 25745, 25749, 25750 del Banco di Napoli Spa.

Con Decreto Dirigenziale n. 39 del 31/10/2016 la U.O.D.04 "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha provveduto alla "Regolarizzazione provvisori di uscita per pagamenti effettuati dal Tesoriere Regionale su assegnazione del Giudice a seguito di azioni esecutive ai sensi del D.lgs n. 118/2011- principio della competenza finanziaria allegato n. 4/2-anno 2015" tra cui anche il creditore della presente scheda di partita debitoria per un importo complessivo di €. **11.961,72**;

Considerato che sulla sorta capitale di cui è beneficiario il Sig. Aliberti Raffaele sulla base della sentenza, gravano gli oneri riflessi e l' IRAP;

che in base a specifico prospetto acquisito dalla U.O.D. 09 risultano gli importi specifici che devono essere corrisposti come oneri riflessi e IRAP a carico della Regione e a carico del dipendente e che detti oneri sono così distinti:

Oneri riflessi a carico dell'Ente:	€. 1.238,02
IRAP	€. 440,43
Oneri riflessi a carico del dipendente	€. 478,10

Alla luce di quanto sopra descritto, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 73 del Decreto legislativo n.118/2011, si provvede alla predisposizione della presente scheda di riconoscimento debiti fuori bilancio dell'importo complessivo di €. **13.640,17** di cui € **11.961,72** riferiti alla procedura di pignoramento i cui estremi sono sopra indicati (somma già regolarizzata e già finanziata) ed € **1.678,45** a titolo di oneri riflessi ed IRAP, somma da finanziare con la deliberazione di approvazione del presente debito.

TOTALE DEBITO.....€. 13.640,17, di cui solo € 1.678,45 da finanziare

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di riconoscimento mediante procedura ex art. 73 D.lgs 118/2011;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. 17812/2013 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, pronunciata il 15/10/2013;
- ordinanza di assegnazione R.G.18005/2014;
- quietanze del 16/11/2015 nn. 25746, 25747, 25748, 25745, 25749, 25750 del Banco di Napoli Spa.

Napoli, 16/01/2017

Il responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

14812

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

2 copie Es. proc.
2 copie Es. att.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Elisa Tomassi, all'udienza del 15.10.2013 ha pronunciato la seguente sentenza.

SENTENZA

nella causa n. 9334/2012 lavoro vertente

TRA

ALIBERTI RAFFAELE rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Turrà e dall'avv. Daniela Vallifuoco elett.te domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, v. G. Sanfelice 24

ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Napoli, v. S. Lucia 81, Palazzo Regione.

Resistente contumace

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 2.4.2012, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto con contratto a termine a far data dal 16/11/78 dall'Enaip Campania per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati napoletani, per un periodo fino al 31/7/79, prorogato al 30/11/79, con applicazione dei C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale; esprimeva che la Giunta regionale aveva stabilito nel 1981 il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, ivi compresi gli scatti biennali derivanti dal periodo di servizio alle dipendenze dell'Ancifap; che con legge regionale 24/ 82 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con legge regionale 62/ 82 egli era stato incluso nell'albo degli operatori della formazione professionale, essendo dichiarato da detta legge all'articolo 1 c. 2 che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con legge regionale 32/ 84 era stato istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda da inoltrare al presidente della Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge previo superamento di un concorso; che con legge 14/91 gli era stata riconosciuta l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza ma con deliberazione 5331 del 25/7/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 1/9/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera egli non aveva proposto alcuna impugnativa al Tar, a differenza di altri colleghi; che con successiva legge regionale 2/ 2001 la Regione aveva riconosciuto il suo diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31.8.1986 presso l'ente di provenienza; che egli era venuto a conoscenza che nel marzo del 2003 la Regione aveva proceduto al pagamento di tutti gli importi maturati dal 1/9/86 fino al 31/3/2003 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa in favore dei lavoratori interessati ed in particolare di coloro che avevano inoltrato

ricorso al Tar; che egli non aveva ottenuto alcuna somma in proprio favore per cui l'aveva chiesta con nota del 15.2.2005, senza alcun esito. Concludeva pertanto chiedendo la condanna della Regione convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di euro 5181,50, oltre interessi sulle somme maturate rivalutate, con vittoria di spese ed attribuzione. La Regione convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva, rimanendo contumace.

Sentito il ricorrente all'udienza del 23/4/2013, emesso provvedimento con cui veniva chiesto di documentare il periodo alle dipendenze dell'Ancifap, in relazione al quale veniva depositata nota in cancelleria in data 9.10.2013, all'odierna udienza questo Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui dava lettura in udienza.

La giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto il diritto come vantato risulta sorto in seguito alla emanazione della legge regionale 2/2001, intervenuta successivamente al 30.6.1998.

La domanda è fondata come tale merita accoglimento. Va premesso che con la legge regionale 24/82 venne istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva legge regionale 62/82, "ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale (...), il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982 numero 24, semprechè sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981".

Tanto esposto, le circostanze di fatto addotte a fondamento della domanda sono documentate e, stante tra l'altro la contumacia della Regione convenuta, non hanno formato oggetto di alcuna contestazione.

E' certo in particolare, per quanto nell'attuale sede rileva, e diversamente da quanto sostenuto in ricorso (che va pertanto sul punto integrato con il contenuto della nota del 9.10.2013 di cui sopra si è detto), che il ricorrente è stato dipendente, già a decorrere dal 2.2.70 e pertanto ancora alla data del luglio 84 (di entrata in vigore della L. regionale 32), dell'Enaip Campania, come risulta dalla relativa busta paga in atti e dall'attestato di servizio proveniente dall'Enaip Campania acquisito ex art. 421 c.p.c., da cui emerge il rapporto di lavoro con detto ente a decorrere dal febbraio 1970 e fino al 30.8.86; che successivamente, già dal settembre 1986, egli è stato dipendente della Regione Campania quale appartenente al ruolo speciale della formazione professionale, per come pure si evince dall'attestato in parola, da cui emerge l'intervenuto suo passaggio nel "ruolo speciale della Giunta regionale della Campania di cui alla L. reg. 32/84". E' stato pertanto dimostrato che il ricorrente venne inquadrato nel ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento, istituito con la indicata legge regionale e destinato al "personale docente e non docente della formazione professionale con rapporto a tempo indeterminato maturato alla data del 29 settembre 1981 e che tuttora (pertanto nel luglio 1984) presta servizio nei centri di cui alle lett. b) e c) dell'art. 6 della L. regionale 30 luglio 1977 n. 40 nonché del personale di cui all'art. 1 della L. regionale 6 ottobre 1982 n. 62 tuttora in servizio", personale nell'ambito del quale pertanto deve essere ritenuto rientrare anche il ricorrente, tenuto conto dell'argomento a contrario risultante dall'attestato di servizio più volte citato, a tenore del quale egli passò, appunto, al detto ruolo speciale ai sensi della legge in questione.

Orbene, tanto esposto, va rilevato che con legge 14/91 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 c. 3 L. regionale 32/84 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza e che con successiva legge regionale 2/2001 la Regione stabilì, all'art. 4 c. 2, che:

“La disposizione prevista al 3 comma dell'art. 3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32 (...) è così integrata: dopo la parola retributivi, aggiungere: (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza.”

Ne consegue che l'art. 3 c. 3 legge regionale 32/84 va così letto:

“ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza”, per cui con tale disposizione si sancì in particolare il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L. 32/84 nella Giunta regionale ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30.8.1986 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

Del resto, non vi è motivo di ritenere non veritiera la circostanza di cui al ricorso secondo la quale, a fronte di ricorso avanzato al Tar da parte di altri colleghi del ricorrente, la Regione, nel marzo del 2003 ha proceduto al pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 1/9/86 fino al 31/3/2003.

Non si vede pertanto, sulla base del complesso delle considerazioni svolte, per quale motivo la Regione convenuta non abbia corrisposto al ricorrente l'importo da costui richiesto con la nota del 15.12.2005, che risulta depositata presso la Giunta regionale in tale data, nota facente riferimento agli emolumenti in parola.

Deve, quindi, affermarsi il diritto al pagamento dovuto per effetto del riconoscimento del salario di anzianità, già corrisposto dall'Enaip al ricorrente, con riguardo al periodo dal settembre 1986, di iniziale inquadramento nel ruolo speciale della Giunta regionale, fino all'aprile 2003, mese antecedente all'inizio da parte sua di attività lavorativa presso Arpac.

Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi elaborati dal ricorrente ed allegati al ricorso che appaiono redatti secondo corretti criteri contabili, a tenore dei quali l'importo finale risulta calcolato sul fondamento dell'ammontare del salario di anzianità corrisposto dall'Enaip nel 1986, pari a lire 46.664 mensili, e poi al corrispondente valore in euro, per tredici mensilità.

La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della somma di € 5.181,50, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione di cui al ricorso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Aliberti Raffaele nei confronti della Regione Campania con ricorso depositato in data 2.4.2012, così provvede:
in accoglimento della domanda, condanna la Regione convenuta al pagamento della somma di € 5.181,50 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna altresì la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidando quest'ultime in euro 1.220,00, oltre iva e c.p.a come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 15.10.2013

Il Giudice del lavoro
dott. *Elisa Tomassi*

18 OTT. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

22/12
Lumello
Paoletti



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse
Finanziarie Gestione Spese
Regionali
Centro Direzionale IS C/5 - NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0372029 31/05/2016 09,54

Mitt. 551304 UOD Gestione della spesa regionale

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica: B. Fascicolo: 105 del 2016



04
08 GIU. 2016

Alla Direzione Generale Per Le Risorse Umane-55.14
Via S. Lucia, 81 - Napoli

e.p.c. Al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie
S E D E

OGGETTO: Sentenza n. 17812/2013 - Richiesta regolarizzazione provvisori

In attuazione di quanto disposto dall'Assessore al Bilancio, Ragioneria e Tesoreria, Finanze e Tributi, nella "Procedura relativa a pignoramenti, assegnazioni, svincolo di somme accantonate presso il terzo pignorato e sistemazioni contabili" di cui alle note prott. nn. 1015 del 12/06/2012 e 393 del 19/03/2013, e facendo seguito alla nota dell'Avvocatura prot. n. 528052 del 29/07/2014 con la presente si richiede, ai fini della sistemazione contabile del provvisori di uscita come riportati nella tabella in calce giusta ordinanza di assegnazione R.G. 18005/2014 che si allega in copia, la regolarizzazione dello stesso nei termini e nei modi stabiliti dal Principio Contabile 4.2 punto 6 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011.

Si rammenta, che a tanto deve provvedersi, in assenza di impegno di spesa, con il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 del citato D.Lgs. 118/2011, seguendo la procedura prevista dalla D.G.R. N. 1731/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la parte relativa al debito fuori bilancio il decreto di sistemazione contabile sarà adottato indipendentemente dal riconoscimento da parte del Consiglio Regionale in quanto conseguente ad un provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, fermo restando che codesta Direzione Generale è tenuta ad avviare immediatamente l'iter di riconoscimento previsto dalla predetta DGR n. 1731/2006.

Pertanto, sia per la parte relativa agli impegni già assunti, sia per la parte del debito fuori bilancio, si devono adottare i decreti di discarico e sistemazione contabile. E' superfluo ricordare che tali uscite di cassa incidono sugli equilibri di bilancio imposti dalle nuove norme di finanza pubblica.

La richiesta riveste carattere d'urgenza atteso che il D.Lgs. 118/2011 prevede per tali regolarizzazione (punto 6.3) il massimo di 30 giorni dal pagamento e che "nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati, devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti".

Eser.	Num.	Soggetto	Importo
2015	4522	BANCO DI NAPOLI	40,00
2015	4521	VALLIFUOCO DANIELA	126,50
2015	4520	VALLIFUOCO DANIELA	676,02
2015	4519	TURRA' SERGIO	126,50
2015	4518	TURRA' SERGIO	866,02
2015	4517	ALIBERTI RAFFAELE	10.126,68

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

La Dirigente della UOD ad interim

----- Antonietta MASTROCOLA -----

QUIETANZA ***

16.11.2015

ENTE/ES

PROV/U

CONTO

TESORERIA:

100/2015

4518

46037

*** QUIETANZA N. 25746 ***

IL SOTTOSCRITTO TURRA' SERGIO

2014-0001955-4518-2015

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 866,02 ***** (OTTOCENTO SESSANTASEI/02*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE: PAG PIGN N. 2014 0001955 CREDITORE N. 002 Codice
R.G.E 015005/2014

NR. DISPOSIZIONE 422206 RIF. 087969 / 0/ 52/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
866,02	0,00	0,00 ES	866,02

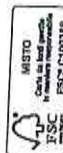
ACCR.SUL C/C IT30 E010 1003 5960 0002 7001 456
NELLA NOSTRA DI

PAGATO IL 16.11.2015

ALUTA BENEFICIARIO: 17.11.2015

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

SENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



* Q U I E T A N Z A * * *

A 16.11.2015

ENTE/ES

PROV/U

CONTO

TESORERIA:

100/2015

4519

46037

* * * Q U I E T A N Z A N. 25747 * * *

IL SOTTOSCRITTO TURRA' SERGIO

2014-0001955-4519-2015

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 126,50 ***** (CENTOVENTISEI/50*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE: PAG PIGN N. 2014 0001955 CREDITORE N. 002 PER
RITENUTE VERSATE A CURA DEL TESORIERE Codice R.G.E 018005/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U

BOLLI

SPESE

IMPORTO PAGATO

126,50

0,00

0,00

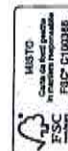
126,50

PAGATO IL 16.11.2015

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



PER IL CLIENTE

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 8.729.881.454,84 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

fonte: <http://l>

Q U I E T A N Z A * * *

16.11.2015

ENTE/ES

PROV/U

CONTO

TESORERIA:

100/2015

4520

46037

* * * Q U I E T A N Z A N. 25748 * * *

IL SOTTOSCRITTO VALLIFUOCO DANIELA

2014-0001955-4520-2015

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 676,02 ***** (SEICENTOSETTANTASEI/02*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0001955 CREDITORE N. 003 Codice
R.G.E 018005/2014

NR. DISPOSIZIONE 422207 RIF. 087969 / 0/ 53/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
676,02	0,00	0,00 ES	676,02

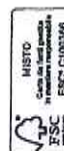
ACCR.SUL C/C IT85 J030 3239 9500 1000 0002 544
DELLA CREDITO EMILIANO S.P.A.

PAGATO IL 16.11.2015

MARANO DI NAPOLI
VALUTA BENEFICIARIO: 18.11.2015

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



PER IL CLIENTE

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale
Sociale Euro 8.729.881.454,84 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 N. Iscr. Albo
Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del
gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

fonte: http://

* Q U I E T A N Z A * * *

A 16.11.2015

ENTE/ES

PROV/U

CONTO

ESORERIA:

100/2015

4517

46037

* * * Q U I E T A N Z A N. 25745 * * *

IL SOTTOSCRITTO ALIBERTI RAFFAELE

2014-0001955-4517-2015

C/AVV.TURRA V.G.SANFELICE24
80134 NAPOLI (NA)

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 10.126,68 ***** (DIECIMILACENTOVENTISEI/68*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0001955 CREDITORE N. 001 Codice
R.G.E 018005/2014

NR. DISPOSIZIONE 422205 RIF. 087969 / 0/ 64/ 0/ 0

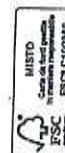
IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
10.126,68	0,00	0,00 ES	10.126,68

CON ASSEGNO CIRCOLARE

PAGATO IL 16.11.2015

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



PER IL CLIENTE

* Q U I E T A N Z A * * *

A 16.11.2015

TESORERIA:

ENTE/ES

PROV/U

CONTO

100/2015

4521

46037

* * * Q U I E T A N Z A N. 25749 * * *

IL SOTTOSCRITTO VALLIFUOCO DANIELA

2014-0001955-4521-2015

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 126,50 ***** (CENTOVENTISEI/50*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0001955 CREDITORE N. 003 PER
RITENUTE VERSATE A CURA DEL TESORIERE Codice R.G.E 018005/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0

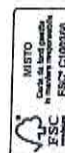
IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
126,50	0,00	0,00	126,50

PAGATO IL 16.11.2015

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



PER IL CLIENTE

*** QUIETANZA *****

16.11.2015

ENTE/ES	PROV/U	CONTO
100/2015	4522	46037

TESORERIA

***** QUIETANZA N. 25750 *****

IL SOTTOSCRITTO BANCO DI NAPOLI

2014-0001955-4522-2015

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L'IMPORTO DI EURO 40,00 ***** (QUARANTA/00*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0001955 CREDITORE N. 004 Codice
R.G.E 018005/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0

IMPORTO PROV.V.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
40,00	0,00	0,00 ES	40,00

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

PAGATO IL 16.11.2015

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. 6 AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

PER IL CLIENTE

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale
Sociale Euro 8.729.881.454,84 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 N. Iscr. Albo
Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del
gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

fonte: <http://www.intesa-snpa.it>